



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTO il decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, recante *"Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1996, n. 216;

VISTO il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332, recante *"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n. 227;

VISTO l'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2011 (Rep. Atti n. 61/CSR);

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante *"Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale"*, che ha provveduto a determinare, in attuazione dell'articolo 15 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide per gli anni 2012-2014, nonché ad individuare, in applicazione dell'articolo 8-*sexies*, comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto 18 ottobre 2012 conferma l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce, nell'allegato 3, le relative tariffe, nonché prevede che le regioni, per l'adozione dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 8-*sexies*, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

VISTA l'Intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Patto per la Salute per gli anni 2014-2016" (Rep. Atti n. 82/CSR), all'articolo 9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie);

VISTI i decreti del Ministro della salute 18 gennaio 2016, 26 maggio 2022 e 21 giugno 2022, concernenti la Commissione permanente di cui all'articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 è stato definito il nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto interministeriale 23 giugno 2023, che stabilisce le date di entrata in vigore, rispettivamente, delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale dal 1° gennaio 2024 e delle tariffe di assistenza protesica dal 1° aprile 2024;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2023, recante proroga della data di entrata in vigore delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al predetto articolo 5, comma 1, al 1° aprile 2024;

VISTA la convocazione inviata al Ministero della salute dal Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, avente quale allegato la nota prot. n. 0311534 del 22 marzo 2024, riguardante la seduta straordinaria della medesima Commissione per il giorno 25 marzo 2024;

PRESO ATTO degli esiti della menzionata riunione della Commissione salute tenutasi alla presenza degli Assessori alla salute delle Regioni e Province autonome e di rappresentanti del Ministero della salute, nell'ambito della quale, a fronte dell'espressa richiesta di un cospicuo numero di Regioni di prorogare l'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025 e della correlata disponibilità delle restanti Regioni al riguardo;

CONSIDERATA la posizione unanime raggiunta dalle Regioni e Province autonome in merito alla disponibilità ad assecondare la succitata richiesta di rinviare l'entrata in vigore delle predette tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025, anche al fine di valutare una più ampia revisione delle medesime tariffe, assicurando nel contempo una graduale transizione al nuovo tariffario;

RITENUTO pertanto di prorogare la data di entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto interministeriale 23 giugno 2023, e successive modificazioni, anche al fine delle citate valutazioni di revisione delle suddette tariffe;

VISTA la nota prot. n. del del Ministero della salute, con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il previsto concerto;

VISTA la nota del, prot. n. con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato.....;

ACQUISITA l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta straordinaria del

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'articolo 8-sexies, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 31 dicembre 2023, le parole "1° aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE